



## IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” così come novellata dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con D.R. n.10332 del 03.03.2015;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con D.R. n. rep. 978/2014, prot. 11149/14 del 26.03.2014;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che, nella seduta del 23.09.2025, ha approvato il “*Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22bis, della Legge 30.12.2010, n. 240*”, con il quale è stata introdotta la disciplina degli incarichi post-doc così come previsti dall'art. 22bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- ATTESO che la Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

## DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente riportate:

**Art. 1** – È emanato il *Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22bis, della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo seguente:

### Art. 1

#### Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati “incaricati”.

### Art. 2

#### Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

2. I termini massimi di cui al comma precedente sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3**

#### **Modalità di selezione**

1. L'assunzione degli incaricati avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula degli incarichi post-doc può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4**

#### **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi post-doc. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, lo stanziamento approvato deve considerare che la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
2. L'attivazione degli incarichi post-doc è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni,
3. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione degli incarichi post-doc in seduta riservata ai professori di I e II fascia e ai ricercatori nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b) la descrizione delle attività e/o del programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
  - c) il Responsabile scientifico;
  - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
  - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;

- h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le eventuali indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
  - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere e tenendo conto dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale 06.08.2025, n. 592, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
  - j) la copertura economica dello stesso;
  - k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
  - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - m) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
  - n) eventuali ulteriori titoli.
5. L'attivazione degli incarichi post-doc è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5**

##### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

#### **Art. 6**

##### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene

successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 60 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dei lavori devono essere riportate a verbale. Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
  - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
  - e) i Direttori di Dipartimento.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### **Art. 7**

##### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
  - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

## **Art. 8**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione è integrata da un colloquio orale, anche in una lingua diversa dall'italiano, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. I candidati devono allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti delle attività oggetto dell'incarico;
  - b) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
  - c) qualità, originalità, innovatività e attinenza delle pubblicazioni allegare con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e con le attività oggetto dell'incarico;
  - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione predetermina le modalità di valutazione dei candidati.
6. La Commissione comunica le modalità di valutazione, i criteri e punteggi adottati al competente ufficio dell'Amministrazione, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) devono esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

## **Art. 9**

### **Termine del procedimento**

1. La Commissione deve concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a un mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvede alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico post-doc e approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività o relative al medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

## **Art. 10**

### **Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:
  - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) la sede principale di lavoro;
  - c) le attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico;
  - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
  - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

#### **Art. 11**

##### **Rapporto di lavoro**

1. L'incaricato svolge attività di ricerca scientifica oggetto dell'incarico post-doc, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità degli incarichi post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, dal CNR o da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
7. All'incaricato post-doc è corrisposto un trattamento economico, stabilito in sede di attivazione della procedura di selezione in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, il cui importo minimo è stabilito con Decreto Ministeriale 06.08.2025, n. 592 in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
8. Agli incaricati post-doc è attribuita dal Consiglio di Dipartimento attività di collaborazione all'attività didattica, entro un massimale complessivo di 42 ore per ciascun anno accademico, e di terza missione. Qualora l'incarico post-doc sia stato attivato nell'ambito di specifici progetti di ricerca, nazionali, europei ed internazionali, la collaborazione alle attività didattiche può essere ridotta o esentata qualora il progetto non preveda tali attività e/o tali attività non siano compatibili con l'andamento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, sentito il Responsabile Scientifico che attesta la coerenza dell'esenzione con l'esecuzione del progetto di ricerca.

#### **Art. 12**

##### **Proroga dei contratti**

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata massima complessiva di tre anni.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente per l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. L'eventuale proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, previa valutazione positiva dell'attività svolta.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal Rettore.

### **Art. 13**

#### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

### **Art. 14**

#### **Incompatibilità**

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
  - contratti di ricerca di cui all'art. 22 e incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
2. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Gli incarichi post-doc nonché gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) e dell'art. 11 del presente regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

#### **Art. 16**

##### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale del predetto decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito di Ateneo.

**Art. II** – Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo del presente Decreto.

Milano,

IL RETTORE

Prof. Marco Emilio Orlandi

*(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)*

UOR Area Personale e Organizzazione – Dirigente: Dott.ssa Sabrina Belli  
Responsabile del Procedimento: Settore Personale Docente e Ricercatore – Responsabile Dott.ssa Francesca di Perna  
Pratica trattata da: Settore Personale Docente e Ricercatore